

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI E PATRIMONIO

Servizio negoziale

Settore gare per affidamenti di servizi e forniture

Via Balbi, 5 - 16126 Genova
tel. 010/209.9407 - 5523 - 9401 - 51656 - fax. 010/209.51955
e-mail: negoziale@unige.it sito: www.unige.it/bandi/

(11/2013) PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ATENEO GENOVESE PER IL PERIODO DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015. CIG 5337889559. RISCANTO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI.

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite ai seguenti quesiti posti all'ente appaltante da parte di un operatore interessato a detta procedura.

D1 L'art. 6, comma 3, del capitolato speciale di appalto prevede che *“Le penali saranno irrogate a seguito di contraddittorio con l'impresa appaltatrice alla quale l'inadempimento dovrà essere segnalato per iscritto. Essa avrà quindici giorni di tempo per presentare eventuali memorie contenenti controdeduzioni. Essa potrà chiedere, per il tramite di un proprio rappresentante, di essere sentita verbalmente. La penale sarà irrogata, in caso di mancato accoglimento delle memorie, entro i trenta giorni successivi dalla presentazione della memoria o dall'audizione, oppure, allorché il termine sia scaduto senza presentazione di alcuna memoria o richiesta di audizione, dalla scadenza dei predetti quindici giorni”*.

Sulla base della delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) i tempi di risposta ad un reclamo sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

Ai sensi della citata delibera, per reclamo si intende, tra l'altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali.

Si richiede, quindi, di voler estendere il termine entro il quale il fornitore potrà formulare le proprie controdeduzioni in coerenza con i tempi previsti ex lege.

R. 1 Si evidenzia che l'art. 2 del Testo integrato della Regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) precisa al comma 1 che *“sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nel presente TIQV tutti i venditori relativamente ai clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, ed ai clienti finali di gas naturale alimentati in bassa pressione”*. Ciò vuol dire che solo i venditori sono tenuti al rispetto del predetto Testo Integrato. Per quanto concerne la procedura in questione si evidenzia che essa è regolata dalle norme del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 163/2006) e dal relativo Regolamento di esecuzione (DPR n. 207/2010). Trattasi di fonti normative di rango superiore rispetto al predetto testo approvato con delibera AEEG n. 164/08. Si segnala altresì la differenza qualitativa tra il semplice inoltro di un reclamo e la specifica procedura finalizzata all'irrogazione in contraddittorio delle penali previste dal contratto in caso di inadempimenti. La richiesta quindi non può essere accolta.

D2 L'art. 7, commi 1 e 2, del capitolato speciale di appalto prevede che *“(..) La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi momento in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di 60 giorni consecutivi da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A.R. Trascorso tale periodo, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali in corso di esecuzione, fatto*

salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione. In ogni caso, il Fornitore dovrà, comunque, proseguire, le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'Amministrazione, provocare danno alla stessa. 2) In caso di recesso, ai sensi dell'art. 134, comma 1, del Codice dei Contratti, l'appaltatore ha diritto al pagamento della fornitura regolarmente eseguita e al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ."

Si richiede di voler cortesemente modificare tale clausola nella parte in cui consente alla Stazione Appaltante il diritto di recedere dal contratto previo preavviso di 60 giorni. A tal fine si chiede di limitare il diritto di recesso ai soli casi nei quali venga meno il rapporto fiduciario tra le parti. A titolo esemplificativo ma non esaustivo: fallimento del fornitore e/o sottoposizione a procedure concorsuali nei confronti dello stesso.

Conseguentemente si derogherà a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. solo qualora l'esercizio del diritto di recesso sia dovuto al verificarsi di una giusta causa nei termini sopra esposti

- R2 Trattandosi di appalto pubblico trovano applicazione *in primis* le norme del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 163/2006) e dal relativo Regolamento di esecuzione (DPR n. 207/2010). L'art. 134 del D.lgs. n. 163/2006 al comma 1 precisa che *"La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto (...)"* il successivo comma 3 dispone che *"l'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni"*. Dal momento che le norme richiamate da codesta impresa sono del tutto conformi a quanto disposto dal Codice dei Contratti, questa Amministrazione non ravvisa che esistano le condizioni per accogliere la richiesta di modifica.
- D3 **Con riferimento a quanto indicato all'art. 1, Parte I del Disciplinare di gara, chiediamo conferma che le diciture da recare sulle due buste interne al plico contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica sono rispettivamente: " Busta A – Documentazione amministrativa" e " Busta B – Offerta economica".**
- R3 Si conferma che sulle due buste interne al plico contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica dovranno essere riportate le seguenti diciture: " Busta A – Documentazione amministrativa" e " Busta B – Offerta economica".
- D4 **Relativamente alle spese di contratto a carico dell'aggiudicatario indicate alla sezione B del Disciplinare di Gara chiediamo conferma che la forma contrattuale richiesta è quella della scrittura privata.**
- R4 La forma contrattuale sarà quella dell'atto pubblico. Sono a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 le seguenti voci:
- l'imposta di registro pari a € 168,00
 - le marche da bollo (una ogni 4 pagine) di importo pari a € 14,62 da apporre su n. 2 copie del contratto e relativi allegati (a mero titolo esemplificativo per allegati si intende il capitolato speciale di appalto e l'offerta economica presentata)
 - le spese di copia del contratto e dei relativi allegati.
- D5 **Per quanto concerne il Modulo F richiesto, chiediamo cortesemente maggiori delucidazioni in merito a cosa si intenda con la seguente dicitura "prospetto**

analitico rappresentante il conto economico del costo del personale” riportata nel suddetto modulo. Inoltre, chiediamo conferma che non è ritenuto obbligatorio l’inserimento di tale prospetto/tabella e che, pertanto, è sufficiente indicare l’importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto della presente fornitura richiesto al punto a) del Modulo F.

R5 Lo scopo del prospetto analitico rappresentante il conto economico del costo del personale è quello di fornire un quadro delle voci di costo che hanno determinato l'importo complessivo delle spese relative al costo del personale da utilizzare per le prestazioni oggetto della presente fornitura.

Tale conto economico non è obbligatorio ma eventuale, tuttavia, la sua puntuale indicazione potrebbe risultare utile al fine di consentire l'esatta determinazione del costo del personale qualora si registrassero significative differenze rispetto alle stesse voci indicate da altri operatori economici partecipanti alla gara. In assenza di tali indicazioni questa Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere chiarimenti in merito all'operatore economico.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Piero Russo